



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DELIBERAZIONE COPIA della GIUNTA COMUNALE

N. 161 del Reg. Data 20-11-20

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI
PERSONALE 2021/2023 - REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di novembre alle ore 17:00, nella sede del Comune di Cingoli, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

VITTORI MICHELE	Sindaco	P
Gigli Pamela	Assessore	P
Coppiari Martina	Assessore	P
Nardi Cristiana	Assessore	P
Giannobi Gilberto	Assessore	P
Giovagnetti Luca	Assessore	P

Presenti 6

Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale signor SABBATINI STELLA
Il Presidente Signor VITTORI MICHELE in qualità di Sindaco dopo aver dichiarato aperta la seduta, per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

La presente deliberazione viene adottata dalla Giunta Municipale riunitasi in data 20/11/2020, previa convocazione del Sindaco, e svoltasi in modalità di video conferenza per mezzo di collegamento "Skype", ai sensi di quanto precedentemente stabilito con deliberazione di G.M. n. 37/2020 ed in conformità da quanto previsto dall'art. 73 del DL 17/3/2020. Il Segretario Comunale ha partecipato al collegamento, potendo accertare la presenza del Sindaco e del numero di Assessori necessario alla validità della seduta, nonché la possibilità di ogni intervenuto a partecipare alla discussione sul contenuto dell'atto e potendo verbalizzare altresì in merito al voto finale sullo stesso atto espresso da ogni partecipante. La presente dichiarazione deve intendersi a specifica ed integrazione delle informazioni sulle modalità di svolgimento della seduta riportate nel frontespizio dell'atto

.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i commi 557, 557 -bis , 557 -quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

Visto l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto l'art. 14 -bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14 -bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto; Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1 comma 228 della Legge 28/2/2015 n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente fermo restando il disposto dell'art. 14 bis comma 3 del citato D.L. n. 4/2019

.

Visto l'art. 3 comma 5 sexies del citato D.L. n. 90/2014 secondo cui "Per il triennio 2019/2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni del servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Visto l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Visto il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata "anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145";

Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Vista l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali acquisita in data 11 dicembre 2019;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Marzo 2020 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 108 del 27/4/2020, con cui sono state emanate le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni con la pubblicazione delle fasce demografiche con i valori soglia di massima spesa del personale e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 86 del 26/6/2020 con cui si è preso atto dei limiti assunzionali del Comune di Cingoli ai sensi dei valori soglia di cui all'art. 4 comma 1 del DPCM 17 Marzo 2020;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo e approvata con delibera di G.C. n. 150 del 6/11/2020;
- l'ente ha un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al limite stabilito dall'art. 263 comma 2 del TUEL come indicato nel D.M. 10/4/2017;
- che è stato rispettato il pareggio di bilancio
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per le pari opportunità per il triennio 2020-2022



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP ai sensi dell'art. 9 comma 1 quinquies del D.L. n. 113/2016;
- che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 185/2008;

Visto il foglio di calcolo di cui al prospetto, allegato A), da cui si evince che il Comune di Cingoli si colloca al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 del DPCM 17 Marzo 2020 per cui può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2019, in misura non superiore al valore percentuale (pari al 21% per il 2021) indicato nella Tabella 2 dell'art. 5 comma 1 del predetto decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di riferimento;

Visto il prospetto (allegato B) ove sono indicate le assunzioni previste nel triennio 2021/2023 con la specificazione dei profili interessati, della tipologia di reclutamento, delle aree organizzative di assegnazione nonché del costo sulla base dei tempi di ingresso stimata;

Precisato che questo Comune intende, per l'annualità 2021

- avvalersi della facoltà concessa dall'art. 57 comma 3 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 convertito con Legge n. 126 del 13/10/2020 per assumere a tempo indeterminato, con decorrenza 1/1/2021, n. 2 unità (1 Istruttore direttivo tecnico cat. D e 1 Istruttore direttivo amministrativo cat. D) precedentemente assunte a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 al fine di non disperdere competenze e professionalità maturate in questi anni con la necessità di avere una struttura organizzativa funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post sisma qualora la procedura di stabilizzazione già prevista nella precedente programmazione nell'anno 2020 dovesse scorrere nell'anno 2021;
- portare a termini le procedure concorsuali avviate nel 2020 per l'assunzione di n. 2 istruttori tecnici cat. C e di n. 3 Collaboratori professionali cantonieri conduttori macchine operatrici complesse cat. B3;
- reclutare mediante attingimento per scorrimento da graduatorie concorsuali vigenti, un Istruttore contabile cat. C, part time (33 ore) al fine di rimpiazzare l'unità lavorativa che cesserà il prossimo 6/1/2021;
- reclutare mediante attingimento per scorrimento da graduatorie concorsuali vigenti, un Istruttore amministrativo cat. C al fine di rimpiazzare l'unità lavorativa che cesserà il prossimo 31/12/2020;

per l'annualità 2022

- avvalersi della facoltà concessa dall'art. 57 comma 3 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 convertito con Legge n. 126 del 13/10/2020 per assumere a tempo indeterminato, con decorrenza 15/4/2022, n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D precedentemente assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 per le



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

motivazioni sopra espresse, al compimento dei requisiti dall'art. 20 del D.Lgs. 75 del 25/5/2017 nei limiti del finanziamento assegnabile a carico del Fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del D.L. 104/2020;

- assumere mediante attingimento da graduatorie concorsuali vigenti, un Collaboratore amministrativo presso l'Ufficio servizi generali per il reintegro di una prevista cessazione;

per l'annualità 2023

- avvalersi della facoltà concessa dall'art. 57 comma 3 del D.L. n. 104 del 14/8/2020 convertito con Legge n. 126 del 13/10/2020 per assumere a tempo indeterminato, con decorrenza 1/7/2023, n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D precedentemente assunta a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016 per le motivazioni sopra espresse, al compimento dei requisiti dall'art. 20 del D.Lgs. 75 del 25/5/2017 nei limiti del finanziamento assegnabile a carico del Fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del D.L. 104/2020;
- assumere mediante attingimento da graduatorie concorsuali vigenti, un Istruttore tecnico presso l'Ufficio urbanistica subordinatamente ad una prevedibile cessazione di una unità in organico;

Preso atto che l'atto di programmazione è coerente con i limiti massimi di spesa del personale formulati dal legislatore nazionale e con il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio così come asseverato dal Revisore dei Conti con parere del 19/11/2020 acquisito al prot. 18463;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 26, comma 4, lett. i) dello Statuto comunale;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta;

A voti unanimi e favorevoli, resi palesemente

DELIBERA

1) Per le motivazioni espresse in premessa di prendere atto dei nuovi limiti di spesa per assunzioni a tempo indeterminato del Comune di Cingoli così come prescritti dal DPCM 17 Marzo 2020 attuativo dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34 del 30/4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28/6/2019;

2) Di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in cui sono indicati i dati di calcolo per cui il Comune di Cingoli si colloca al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 del DPCM 17 Marzo 2020;

3) Di dare atto che i conteggi sono relativi agli ultimi rendiconti approvati e che pertanto si procederà ad aggiornarli ad avvenuta approvazione del rendiconto 2020;

4) Di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale (Allegato B), attestandone la coerenza con i limiti di spesa previsti dalla nuova normativa in materia.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

- 5) di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato C);
- 6) di autorizzare per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 7) di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 8) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n° 267/2000;

Indi, stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione resa ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D.lg. 18 agosto 2000 n.267,

D I C H I A R A

immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to VITTORI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-12-20.

Si attesta, inoltre, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, che copia della stessa è stata trasmessa con lettera n. 21200, in data 30-12-2020 ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

Li, 30-12-20

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

Li, 30-12-2020

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABBATINI STELLA

Li, 30-12-2020

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per copia conforme alla deliberazione originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

SABBATINI STELLA

Li,